

# **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO POST-DOTTORATO**

## **Art. 1 – BORSE DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA POST DOTTORATO**

L'Università degli Studi di Cassino, ai sensi della legge 30 novembre 1989 n. 398 contenente norme in materia di borse di studio universitarie, conferisce borse di studio per attività di ricerca post-dottorato.

Le borse di studio post-dottorato sono riservate a laureati, senza limiti di età e cittadinanza in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia o all'estero (vedi art. 4, n. 1, l. 398/1989).

## **Art. 2 – ISTITUZIONE DELLA BORSA - PROCEDURA**

La borsa è richiesta dal Collegio dei Docenti, per il tramite del Coordinatore, valutate le esigenze di prosecuzione di una ricerca già proficuamente avviata nell'ambito dei corsi del Dottorato richiedente.

Nella richiesta del Collegio dei Docenti debbono essere individuati un progetto di ricerca, il Docente componente del Collegio responsabile della ricerca stessa, i requisiti per l'ammissione al concorso nonché i titoli scientifici e di merito dei candidati.

Il Coordinatore indirizza la richiesta al Rettore.

Sulla Richiesta deliberano il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle indicazioni relative al bando di concorso formulate dal Collegio dei Docenti del Dottorato per il tramite del Coordinatore.

## **Art. 3 – DURATA – IMPORTO MINIMO DELLA BORSA – DIVIETO DI RINNOVO – CONFERMA E RELAZIONE FINALE**

Le borse di studio hanno durata biennale, non sono rinnovabili, e sono sottoposte a giudizio di conferma, allo scadere del primo anno, da parte del Collegio dei Docenti del Dottorato cui la ricerca afferisce su proposta del Docente responsabile della ricerca. (vedi art. 4, n. 5, l. 398/1989).

L'importo minimo della borsa non può essere inferiore all'importo minimo fissato per le borse di dottorato esente da dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi della legge 476/1984 (vedi art. 6, n. 6, l. 398/1989)

L'importo della borsa di studio è aumentato del 50% per il periodo consentito di soggiorno all'estero. L'autorizzazione, previo parere favorevole del Collegio dei docenti del dottorato cui la ricerca afferisce, è deliberata dal Senato Accademico e dal Consiglio d'amministrazione.

Al termine del secondo anno il Docente responsabile della ricerca presenta al Collegio dei docenti del dottorato cui la ricerca afferisce una dichiarazione attestante la regolare conclusione della programma di ricerca da parte del borsista

## **Art. 4 – DIVIETO DI CUMULO, LIMITE DI REDDITO, PRECEDENTE FRUIZIONE DI BORSA POST DOTTORATO**

Le borse di studio disciplinate dal presente regolamento non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, eccettuate quelle, concesse da istituti italiani o stranieri utili ad integrare con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del fruitore della borsa (art. 6, n. 1, l. 398/89)

La precedente fruizione di una borsa post dottorato erogata ai sensi della legge n. 398/89 costituisce condizione ostativa alla concessione di una ulteriore borsa di post dottorato(art. 6, n. 2, l. 398/89) .

Non possono usufruire della borsa di post dottorato coloro che abbiano un reddito personale complessivo lordo superiore € 20.000 (ventimila) , riferito all'anno di maggior godimento della

borsa. Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale nonché emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione dei redditi di natura occasionale.

**Art. 5 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA BORSA – OBBLIGO DI RESTITUZIONE DI QUANTO PERCEPITO**

Il pagamento della borsa avviene in ventiquattro rate mensili.

L'assegnatario che superi il limite di reddito stabilito, di cui al precedente articolo, è tenuto a restituire le somme percepite per quell'anno e decade dal diritto alla borsa di studio. Qualora la rinuncia per superamento del reddito sopravvenga nel primo anno, non è consentita la prosecuzione della frequenza. Nel caso in cui la variazione di reddito comportante il superamento del limite si verifichi nel secondo anno il borsista potrà portare a compimento l'attività di ricerca già intrapresa senza percepire la relativa borsa.

**Art. 6 – RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE, LAVORO AUTONOMO, DIPENDENTI PUBBLICI, DIVIETO DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICA**

Il borsista può svolgere attività di lavoro subordinato od autonomo a tempo determinato o indeterminato, purché ne faccia previa comunicazione scritta al Collegio dei docenti del Dottorato richiedente la borsa e a condizione che il Collegio medesimo valuti l'attività stessa a) compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca, b) non determinante conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare della borsa e c) non pregiudizievole verso l'Ateneo in relazione alle attività svolte.

Ai dipendenti pubblici che fruiscono delle borse di studio è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in aspettativa per motivi di studio senza assegni prevista dall'art. 2 della legge 476/84 (art. 6, n. 7, l. 398/89). Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

I borsisti potranno svolgere una limitata attività didattica sussidiaria od integrativa, previo parere favorevole del Collegio dei Docenti del Dottorato cui la ricerca afferisce; tale attività è facoltativa e non deve in ogni caso compromettere l'attività di ricerca del borsista.

**Art. 7 – REQUISITI SPECIFICI E DICHIARAZIONI DEL CANDIDATO NELLA DOMANDA**

Per la partecipazione alla selezione sono richiesti, pena l'esclusione ed in aggiunta agli eventuali specifici requisiti fissati nel bando relativo alla singola borsa i seguenti requisiti:

- a) possesso di laurea o di analogo titolo accademico anche se conseguito all'estero, riconosciuto equipollente dalla Commissione Esaminatrice, ai soli fini della presente selezione;
- b) possesso del titolo di Dottore di Ricerca conseguito in Italia od all'estero; in quest'ultimo caso è necessario che il candidato ottenga il riconoscimento del titolo di dottore da parte della Commissione esaminatrice ai soli fini della presente selezione;

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

- 1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso (specificando il codice di avviamento postale, il numero di telefono e l'eventuale numero di fax);
- 2) la laurea posseduta con l'indicazione del voto, della data del conseguimento e dell'Università che l'ha rilasciata;
- 3) il titolo di dottore di ricerca posseduto con l'indicazione della data del conseguimento e ogni altra notizia utile al fine di valutare l'affinità esistente tra il curriculum degli studi seguiti e il programma di ricerca;

- 4) di non usufruire contestualmente di altre borse di studio concesse ai sensi della legge 398/89, con l'eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;
- 5) di non aver già usufruito in precedenza di altre borse di studio concesse per lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato presso l'Università degli Studi di Cassino o altri Atenei;
- 6) di essere a conoscenza dell'impossibilità di superare per i due anni solari di godimento della borsa un ulteriore reddito complessivo annuo lordo di euro 20.000 (ventimila), pena decadenza immediata della borsa stessa. Alla determinazione del reddito di euro 20.000 (ventimila), concorrono redditi di origine patrimoniale, nonché emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale (riportati nel quadro "altri redditi" del modello di dichiarazione dei redditi);
- 7) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito indicato sulla domanda di ammissione.

#### **ART. 8 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Le borse di studio saranno assegnate a seguito di procedimento di selezione effettuato da una Commissione esaminatrice composta da tre membri scelti tra professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori ed è presieduta da un professore ordinario. (art. 4, n. 3, l. 398/89)

La commissione è designata dal Rettore, previa delibera del Senato Accademico, su proposta del Coordinatore del Dottorato richiedente, sentito il relativo Collegio dei Docenti. In caso di mancata indicazione del Coordinatore il Rettore propone di propria iniziativa i nominativi di Commissari al Senato Accademico.

#### **ART. 9 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI CONCORSO**

La selezione avviene secondo le modalità fissate nel bando. Del bando di concorso è data pubblicità nell'Albo Ufficiale dell'Università, nell'Albo delle strutture di ricerca interessate o del Dipartimento cui afferisce il Dottorato di Ricerca richiedente e sul sito Web dell'Ateneo.

Le prove di concorso si articolano in una valutazione dei titoli e in un colloquio. La Commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti attribuibili come segue:

- a) pubblicazioni fino a punti: 30
- b) tesi di dottorato fino a punti: 20
- c) altri titoli a giudizio della Commissione fino a punti 10 fino ad un Totale 60
- d) colloquio punti 40.

Il colloquio si intende superato se il candidato otterrà una valutazione non inferiore a 28 su 40.

La valutazione dei titoli dovrà comunque precedere il colloquio e i risultati devono essere resi noti agli interessati prima dello svolgimento del colloquio mediante affissione nella sede del colloquio stesso.

La Commissione, sulla base della somma dei punteggi riportati dai singoli candidati, formulerà una graduatoria di merito in base alla quale sarà attribuita la borsa di studio. In caso di parità di punteggio la borsa di studio sarà attribuita al candidato più giovane di età.

#### **ART. 10 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI CONCORSO**

La Commissione invierà il verbale delle operazioni di selezione all'Ufficio Borse di Studio ed Esami di Stato presso gli Affari Generali dell'Ateneo. Il Rettore, verificata la regolarità degli atti, procederà, con proprio decreto, all'assegnazione della borsa, trasmettendo al candidato vincitore comunicazione per iscritto. In tale comunicazione dovrà essere indicata la data di decorrenza della borsa stessa.

Nel termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con la quale si dà notizia dell'attribuzione della borsa di studio, l'assegnatario dovrà far pervenire, pena decadenza, all'Ufficio Borse di Studio ed Esami di Stato presso gli Affari Generali dell'Ateneo la dichiarazione di accettazione alle condizioni stabilite nell'avviso di selezione.

Tutte le comunicazioni dell'amministrazione possono essere inviate tramite telefax ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 23/01/2002 n. 10.

#### **ART. 11 – INIZIO DELL'ATTIVITÀ, DIFFERIMENTO E SOSPENSIONE**

L'attività di ricerca post dottorato non potrà avere inizio prima della emanazione del provvedimento con il quale viene conferita la borsa.

Eventuali differimenti dalla data di inizio o interruzioni nel periodo di godimento della borsa verranno consentiti ai vincitori che dimostrino di dover soddisfare obblighi militari o che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971 n. 1204 e successive modifiche. Coloro che alla data di ricezione della lettera di conferimento della borsa si trovino in servizio militare o in servizio civile sostitutivo sono tenuti ad esibire un certificato delle autorità competenti nel quale dovrà essere indicata anche la data in cui avrà termine il servizio stesso. Inoltre coloro che alla data di ricezione della lettera di conferimento della borsa si trovino nelle condizioni previste dalla Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modifiche devono esibire apposito certificato medico nel quale dovranno essere indicati i periodi di astensione ai sensi della citata legge

#### **ART. 12 – RINUNCIA E DECADENZA**

In caso di rinuncia degli aventi diritto prima che gli stessi abbiano iniziato l'attività di ricerca, subentra altro candidato secondo l'ordine di graduatoria. Se l'attività di ricerca è già iniziata da non più di due mesi, il candidato subentrerà per il periodo rimanente

Nel caso in cui l'assegnatario non ottemperi ad uno qualsiasi dei suoi obblighi o si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze documentate si avrà la decadenza dalla borsa di studio.

In ogni caso di decadenza o rinuncia posteriore all'inizio dell'attività di ricerca il borsista è tenuto alla restituzione delle rate percepite relative al periodo nel quale il borsista stesso, pur avendo percepito in anticipo il corrispettivo, non ha prestato attività.

#### **ART. 13 – OBBLIGHI DEL BORSISTA E DECADENZA**

Il borsista avrà l'obbligo di:

- a) iniziare l'attività nella data prevista e secondo le direttive impartite dal responsabile della ricerca;
- b) espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo della durata della borsa di studio;
- c) presentare allo scadere del primo anno una relazione completa e documentata sull'attività svolta, al Docente responsabile della ricerca che la sottoporrà alla valutazione del Collegio dei Docenti del relativo Dottorato, ai fini della conferma prevista dall'art. 3 di questo regolamento;
- d) Comunicare al Collegio dei Docenti ed all'ufficio Borse di studio ed Esami di Stato presso gli Affari generali ogni variazione della propria posizione lavorativa ai fini della valutazione di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

**IL RETTORE**  
**(prof. Paolo VIGO)**